



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO XII**

Roma,

24 MAR. 2014

PROT. N.

5648

Al Comune di Teramo
Servizio Bilancio
(Rif. e-mail dell'11 marzo 2014)

c.a. dottoressa Adele Ferretti
a.ferretti@comune.teramo.it

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito.

Con la *e-mail* in riferimento si chiede se sia possibile riscuotere la nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013, emanata da questo Dipartimento, in relazione al versamento dell'acconto TARES per l'anno 2013.

Al riguardo, si rammenta che con la predetta circolare è stata chiarita la portata dell'art. 10, comma 2, lett. *b*) del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, il quale stabiliva che *“ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013”*.

E' stato, pertanto, precisato che per il pagamento delle prime due rate della TARES i comuni avrebbero potuto inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2. Gli importi in tal modo versati sarebbero poi stati, ovviamente, considerati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a saldo della TARES.

La circolare chiariva, ai fini che qui interessano, che la disposizione contenuta nella lett. b) costituiva un indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all'anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2

Per quanto concerne, invece, la TARI, il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recentemente modificato dall'art.1, comma 1, lett. b) del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che *“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”*.

La norma appena richiamata attribuisce, quindi, ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.

Pertanto, in tale contesto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, essendo il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI.

Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il comune - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.

Il Direttore
Paolo Puglisi

